

STATUTO

“Associazione pro retinopatici ed Ipovedenti Onlus”

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, l'Associazione Nazionale denominata “Associazione pro retinopatici ed Ipovedenti Onlus”.

Sul territorio della Regione Piemonte il sodalizio potrà continuare ad utilizzare la sua precedente denominazione di “Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti” in considerazione dell'uso ininterrotto per oltre vent'anni e della notorietà acquisita.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Caselle Torinese (TO), frazione Mappano di Caselle, via Generale Dalla Chiesa n. 20/26.

ARTICOLO 3

L'Associazione che non ha carattere politico, né alcuna finalità di lucro, mossa da un sincero e rigoroso spirito di fraterna solidarietà, si propone lo scopo di:

- a) promuovere e stimolare la ricerca scientifica sulla R.P., degenerazione maculare, sindrome di Usher ed altre patologie degenerative della retina allo scopo di mettere in luce le cause, i meccanismi di sviluppo ed eventuali possibili terapie;
- b) adottare iniziative nel campo dell'oftalmologia sociale, allo scopo di approfondire la conoscenza, prevenire e curare le principali gravi patologie che colpiscono l'apparato visivo;
- c) garantire una corretta ed adeguata informazione ai malati e alle loro famiglie su tutto ciò che attenga alla loro particolare situazione, sia dal punto di vista medico scientifico che socio-assistenziale ivi compresi gli ambiti previdenziali, fiscali e civili;
- d) compiere opera di divulgazione sia scientifica che sociale presso gli organi di informazione (stampa, radio, televisione, ecc.) affinché presso l'opinione pubblica si formi una visione veritiera per ciò che concerne la R.P. e le altre patologie oculari di interesse sociale;
- e) curare i rapporti con le autorità politiche e sanitarie, al fine di garantire una tutela socio assistenziale il più possibile adeguata a favore dei retinopatici e degli ipovedenti;
- f) operare, anche in convenzione con enti pubblici e privati, nel campo della formazione professionale e nella ricerca di sbocchi professionali a favore dei disabili;
- g) curare la formazione, anche a distanza, di operatori sociali, sanitari, volontari, educatori, formatori ecc., impegnati nel sostegno e nell'assistenza dei disabili;

h) erogare, mediante la gestione, anche in convenzione con enti pubblici e privati, servizi di assistenza scolastica, domiciliare, familiare, sociale e lavorativa a favore di portatori di handicap, specialmente sensoriale visivo, e delle loro famiglie;

i) promuovere attività culturali, ricreative, sportive a favore dei disabili visivi ivi comprese da pubblicazione di testi, l'organizzazione di convegni e la gestione di siti internet;

j) curare l'allestimento e l'aggiornamento di ausilioteche destinate a favorire la diffusione degli ausili tecnologici in grado di migliorare la qualità della vita delle persone disabili visive;

k) operare attivamente a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche percettivo-sensoriali allo scopo di favorire in ogni modo l'autonomia e la mobilità dei disabili visivi;

l) operare a favore dei disabili visivi residenti nei paesi in via di sviluppo, anche all'interno di progetti finanziati da enti pubblici nel quadro della cooperazione internazionale.

L'Associazione, che persegue, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, a meno che siano ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle (quote di iscrizione) e (dalle quote annuali associative);
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
- e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
- f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che la Giunta riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

ASSOCIATI

ARTICOLO 6

Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari e organizzazioni consociate.

Gli associati ordinari sono coloro che, con la loro personale prestazione volontaria, eventualmente anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, concorrono al raggiungimento degli scopi associativi.

Il riconoscimento di tale qualifica si ottiene mediante iscrizione all'Albo dell'Associazione, previa accettazione da parte della Giunta Esecutiva e pagamento della relativa quota.

Gli associati sostenitori sono coloro che contribuiscono in modo rilevante, con denaro o attrezzature, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Possono, altresì, partecipare all'attività dell'associazione (senza tuttavia assumere qualità di associati) e, di conseguenza, senza diritto di voto. Gli associati onorari sono nominati dalla Giunta Esecutiva e ratificati dall'assemblea ordinaria. Possono essere scienziati che abbiano comunque apportato contributi particolarmente significativi nell'ambito delle scienze umane e, in genere, chiunque abbia acquisito benemerenze in campo sociale. Non sono tenuti al versamento della quota associativa e non godono del diritto di voto.

Le organizzazioni consociate possono essere associazioni regionali o territoriali, fondazioni o cooperative sociali purché comunque iscritte al registro delle Onlus.

Sono sottoposte al pagamento di una quota tripla rispetto a quella fissata per i soci ordinari ed hanno la possibilità di nominare un proprio rappresentante di diritto nel consiglio generale.

ARTICOLO 7

L'ammissione come associato, che in ogni caso non può essere temporanea, è deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione, su domanda sottoscritta dal richiedente ed accompagnata dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata annualmente dal Consiglio Generale ed inizialmente in sede di costituzione.

Il mancato pagamento della quota associative entro il termine stabilito comporterà l'automatica decadenza dell'associato.

ARTICOLO 8

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni motivate, da presentare per iscritto;
- b) a seguito di delibera motivata dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 9

Gli associati dovranno concorrere alle spese dell'associazione mediante il versamento di una quota di ammissione, oltre che di una quota annua associativa, fissata annualmente dal Consiglio Generale.

Tale quota associativa dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le quote non sono ripetibili, né trasmissibili, inter vivos o mortis causa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) la Giunta Esecutiva o Ufficio di Presidenza;
- c) il Consiglio Generale;
- d) le giunte provinciali, i delegati zonali
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Sindaci;
- h) il Comitato Scientifico.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari, sostenitori, onorari e organizzazioni consociate. Soltanto gli associati ordinari possono però esercitare il diritto di voto.

E' ammessa la rappresentanza, mediante delega scritta, solo ad altro associato, ma ogni associato non può rappresentarne più di cinque.

L'assemblea deve essere convocata ordinariamente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:

- a) per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) per la discussione ed approvazione di massima del bilancio preventivo e dell'attività da svolgersi nell'anno successivo;
- c) per la nomina, alle scadenze determinate, degli Organi dell'Associazione.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata straordinariamente quando la Giunta Esecutiva ne ravvisi la necessità, o qualcosa ne sia fatta richiesta, su determinati argomenti, da almeno un decimo di Associati.

ARTICOLO 12

L'Assemblea sarà convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo designato dal Presidente della Giunta Esecutiva con semplice avviso indicante l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Tale avviso può essere inviato o tramite lettera cartacea o tramite posta elettronica.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le assemblee purché siano presenti o rappresentati tutti gli associati e vi intervengano tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 13

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione, dovrà essere presente o rappresentata, mediante delega, almeno la maggioranza assoluta degli associati.

In seconda convocazione che dovrà tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima l'assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate a maggioranza dei votanti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorrerà, invece, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione, ed in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei presenti.

In deroga a quanto sopra stabilito, lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 14

L'associazione è amministrata da una Giunta Esecutiva o Ufficio di Presidenza, composta da un Presidente e due vice – Presidenti che saranno eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Giunta ha i più ampi poteri decisionali, sia per gli affari di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

La Giunta viene convocata dal Presidente, qualora ne avvisi la necessità, o da uno dei suoi membri.

Per la validità delle relative riunioni dovrà essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano ai componenti la Giunta Esecutiva, disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.

CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 16

Il Consiglio Generale è l'organo consultivo dell'Associazione.

Si compone di un numero di membri variabili da 5 a 15, che saranno eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venisse eletto un Consiglio composto da meno di 15 consiglieri, l'assemblea ordinaria può, nel corso del mandato, integrarne il numero fino al massimo.

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale, anche in caso di mancata elezione, i coordinatori provinciali in carica ed i rappresentanti delle organizzazioni consociate di livello almeno regionale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente della Giunta Esecutiva, oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio dovrà essere presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio ha poteri di indirizzo generale, consultivi e di controllo sull'attività dell'Ente, salvo quanto riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto ad altri Organi.

Il Consiglio Generale potrà, altresì, proporre programmi e suggerire l'adozione dei provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio generale delibera annualmente l'importo della quota associativa e può stabilire, nel caso di persone particolarmente disagiate sul piano economico (disoccupati, studenti o residenti in territori economicamente depressi), eventuali riduzioni della quota stessa da verificarsi tuttavia anno per anno.

SEGRETARIO E TESORIERE

ARTICOLO 17

La Giunta Esecutiva può eleggere tra i membri del Consiglio Generale, con voto di maggioranza semplice, un Segretario ed un Tesoriere.

SEZIONI PROVINCIALI

ARTICOLO 18

La Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio generale, può deliberare l'istituzione di coordinamenti provinciali o inter-provinciali, in quei territori ove sussista un Gruppo sufficientemente cospicuo di associati attivi. Ogni sezione provinciale è retta da un coordinatore, nominato dalla Giunta Esecutiva, che resta in carica, salvo revoca o dimissioni fino al rinnovo delle cariche sociali.

Il coordinatore provvederà a nominare sentita la Giunta Esecutiva un vice coordinatore e un segretario che, insieme a lui, costituiranno la Giunta Esecutiva Provinciale.

Nel caso se ne ravvisi la necessità potrà altresì essere eletto, da tutti i soci residenti sul territorio della Provincia un consiglio provinciale, composto al massimo di 5 (cinque) membri, che avrà poteri consultivi, di programmazione e di controllo.

La sezione provinciale ha una propria autonomia economico-finanziaria, redige un proprio bilancio consuntivo seguendo gli schemi inviati dalla Giunta Esecutiva, e può aprire conti correnti postali o bancari intestati al sodalizio sui quali il coordinatore opererà in qualità di delegato. Il bilancio provinciale verrà successivamente conglobato a quello generale.

Sul territorio della regione autonoma Valle d'Aosta il coordinamento provinciale assumerà la denominazione di "Coordinamento regionale" e l'intero sodalizio potrà essere indicato anche in lingua francese.

DELEGAZIONI ZONALI

ARTICOLO 19

All'interno di ogni provincia, laddove si ravvisino particolari interessi associativi o si formino gruppi di soci attivi, la Giunta Esecutiva può nominare delegati zonali che hanno il compito di rappresentare politicamente il sodalizio nei confronti degli enti aventi sede sul territorio.

Il delegato zonale può essere coadiuvato da un vice delegato e da altri soci attivi che insieme costituiscono la delegazione zonale.

La delegazione zonale non ha autonomia economico finanziaria tranne il caso della formazione di singoli depositi di cassa da destinare all'organizzazione di attività in ambito locale.

Ogni operazione economica dunque sarà conglobata nel bilancio provinciale.

ORGANIZZAZIONI CONSOCIATE

ARTICOLO 19 bis

Le organizzazioni consociate mantengono la loro denominazione, la piena autonomia organizzativa e finanziaria, i propri statuti e regolamenti, il codice fiscale ed ogni altro segno distintivo.

Esse tuttavia provvederanno secondo il proprio specifico ordinamento, ad aggiungere, laddove non esistano già sezioni locali A.P.R.I. onlus, la denominazione: "sezione territoriale dell'associazione nazionale A.P.R.I. onlus" e i loro legali rappresentanti assumeranno la carica di coordinatori provinciali o inter-provinciali di A.P.R.I. onlus.

Dovranno inoltre, attraverso la delibera di adesione, delegare l'associazione nazionale a rappresentare l'organizzazione per le questioni di carattere nazionale o internazionale.

L'organizzazione di iniziative di tal genere sul territorio ove opera l'organizzazione consociata dovrà tuttavia essere concertata con gli organi deliberativi di tale organizzazione.

Potranno inoltre usufruire degli strumenti informativi di A.P.R.I. onlus, di tutti i servizi operanti presso la sede centrale, esprimere un proprio rappresentante nel consiglio generale ed invitare un osservatore di A.P.R.I. onlus alle proprie sedute di consiglio.

Resta inteso che le organizzazioni consociate si impegnano, secondo le loro possibilità, a collaborare strettamente con l'associazione nazionale specialmente per quanto riguarda iniziative di carattere nazionale o internazionale.

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 20

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri eletti per tre anni dall'assemblea degli associati e rieleggibili.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà associativa e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 21

Il Comitato Scientifico è nominato dalla Giunta Esecutiva, dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte della Giunta stessa ed è costituito da non meno di sette membri nazionali ed internazionali.

Il Comitato ha il compito di dare assistenza e consulenza su questioni di tipo scientifico alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Generale, di coordinare il lavoro di ricerca, di fornire informazioni scientifiche su ciò che avviene nel mondo circa le materie interessate, di valutare eventuali terapie ecc.

GRATUITA' DELLE CARICHE E DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 22

In considerazione degli scopi e della struttura dell'associazione, tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sarà redatto un rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente ed un preventivo per l'esercizio successivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci provinciali sono conglobati, a cura della Giunta Esecutiva, nel bilancio unico del sodalizio.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse e, comunque, non possono essere distribuiti a nessun titolo, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni di volontariato aventi scopi analoghi o connessi.

ARTICOLO 23 bis

L'Associazione Nazionale A.P.R.I. onlus non sarà e/o non potrà essere in ogni caso responsabile dei debiti o qualsiasi obbligazione anche pregressa assunta dalla singola organizzazione consociata.

Le organizzazioni consociate, non saranno e/o non potranno essere in ogni caso responsabili dei debiti o di qualsiasi obbligazione anche pregressa assunta dall'Associazione Nazionale A.P.R.I. Onlus.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dell'Assemblea straordinaria, con le modalità e le maggioranze di cui al precedente articolo 13.

In tal caso il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altri organismi aventi scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 26

Si precisa che il termine ipovedenti è da interpretare nel senso di comprendere ogni tipo di minoranze visiva, ivi inclusa, naturalmente, la cecità assoluta.

Visto per inserzione, Torino 24 maggio 2014

In originale firmato:

AURORA MANDATO TESTE
DEMARIA CLAUDIA TESTE
BONGI MARCO
PAOLO OSELLA NOTAIO